

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Decreto ingiuntivo, prova scritta, nozione

*Il concetto di prova scritta enunciato dall'[art. 634 c.p.c.](#) è diverso e più ampio rispetto a quello contenuto nella disciplina della prova in sede ordinaria. La prova scritta può infatti essere costituita da qualsiasi documento che, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal Giudice meritevole di fede quanto ad autenticità e efficacia probatoria: in particolare le fatture commerciali, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ove provenienti da un imprenditore esercente attività commerciale e relative a forniture di merci e a prestazioni di servizi, rappresentano idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione del decreto ingiuntivo.*

## Tribunale di Milano, sentenza del 23.2.2017

...omissis...

La società xxxxxx s.p.a. per il pagamento della somma di 213.469,74 €, oltre interessi e spese, quale corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica in suo favore in forza del contratto inter partes. Eccepiva in via preliminare il difetto di competenza del Giudice adito e nel merito, contestando l'efficacia probatoria delle fatture commerciali poste alla base del ricorso monitorio, sosteneva l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dall'opposta difettando la prova dell'effettivo consumo di

energia atteso l'avvenuto distacco della fornitura in data 22.12.2011, chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese.

Si costituiva l'opposta la quale rilevava l'infondatezza dell'eccezione proposta in via preliminare e l'assoluta fondatezza della pretesa creditoria sia alla luce della mancata contestazione dell'effettività della fornitura di energia elettrica ricevuta da parte dell'opponente, sia in considerazione della correttezza dei conteggi dei consumi alla stessa addebitati, peraltro alla luce dei chiarimenti forniti all'opponente ed esposti con doc. 42 in relazione ad uno dei pod cui era stata somministrata energia (segnatamente nr. *omissis*) per il periodo gennaio-giugno 2011, la stessa produceva inoltre tutte la documentazione relativa alle fatture emesse dallo società distributrice attestanti l'effettiva corresponsione di energia nel periodo contrattuale, chiedeva pertanto la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese.

A seguito di CTU tecnico contabile sui consumi imputabili all'opponente, sui documenti prodotti e sulle allegazioni delle parti la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c..

L'eccezione relativa all'incompetenza territoriale del Giudice è infondata e dev'essere respinta alla luce della validità ed efficacia ex art. 1341 c.c. della clausola nr. 21 delle condizioni generali di contratto che definisce il foro esclusivo competente per le controversie insorte tra le parti inerenti al contratto stipulato (doc. 4, opposta), specificamente sottoscritta dall'opponente, con sottoscrizione non disconosciuta nel presente giudizio.

Quanto alla contestazione preliminare formulata dall'opponente in merito all'inefficacia probatoria delle fatture commerciali prodotte a sostegno dell'azione monitoria essa non coglie nel segno atteso che il concetto di prova scritta enunciato dall'art. 634 c.p.c. è diverso e più ampio rispetto a quello contenuto nella disciplina della prova in sede ordinaria.

Secondo la costante giurisprudenza, la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento che, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal Giudice meritevole di fede quanto ad autenticità e efficacia probatoria, in particolare le fatture commerciali, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ove provenienti da un imprenditore esercente attività commerciale e relative a forniture di merci e a prestazioni di servizi, rappresentano idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione del decreto ingiuntivo. Del resto, le scritture contabili rappresentano un sistema complesso, retto da regole tecniche che impongono per ogni operazione la movimentazione bilanciata di almeno due conti e tale operazione, per quanto attiene ad un rapporto tra imprenditori, si riflette specularmente nelle scritture di entrambi. E' dunque il meccanismo stesso di formazione delle scritture contabili che attribuisce alle stesse valenza probatoria in ordine all'esistenza dei fatti in esse rappresentati.

In ogni caso, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, quand'anche il decreto ingiuntivo fosse stato emesso al di fuori dei casi di cui all'art. 634 c.p.c. resta il rilievo che la relativa opposizione instaura un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto non già l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. all'epoca dell'emissione del d.i. opposto ma, puramente e semplicemente, l'esistenza del credito azionato (Cass. Civ. 24740/15).

La ricorrente in sede monitoria ha svolto una domanda contrattuale di adempimento, chiedendo la condanna della controparte a pagare le somme portate dalle fatture azionate, pretese, come allegato e come si ricava anche dai documenti de quibus, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica.

Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori di siffatta azione è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., onde incombe al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spettando al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto, sempre ai fini dell'onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115 c.p.c., applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di

circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte: la norma sancisce espressamente che il Giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multiis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).

Nel caso di specie è documentalmente provata l'intervenuta conclusione di un contratto di somministrazione tra le parti. Inoltre quanto alla prova della corretta esecuzione della prestazione l'opposta ha anche prodotto le fatture di trasporto dell'energia nei pod in uso all'opponente. Tale produzione ha importante valore probatorio in giudizio perchè le fatture emesse dalla società distributrice nei confronti della società trader dell'energia, nella fattispecie *omissis*, lungi dal costituire solo documentazione contabile, provano effettivamente il "trasporto" di energia nel pod in uso all'utente e dunque l'effettiva esecuzione della prestazione oggetto del contratto. Inoltre l'opposta, con doc. 42 ha dato conto del criterio relativo ai consumi addebitati in particolare ha provato che la richiesta di distacco da parte dell'utente è stata successiva a quella indicata del 22.12.2011 (doc. 43) e che le fatture sono state emesse correttamente perché relative a periodi di fatturazione antecedenti al perfezionamento del distacco, nonché all'addebito di oneri di distacco, contrattualmente previsti, posti a carico dell'opponente. Inoltre sui consumi è stata disposta una CTU tecnico contabile che all'esito ha accertato – con metodo rigoroso e secondo iter logico ineccepibile, le cui risultanze possono dunque porsi alla base del decisum di questa sentenza – che i consumi addebitati da xxxxxxxx in modo speculare a quelli a quest'ultima addebitati dalla società distributrice nei pod in suo all'opponente per tutto il periodo di fornitura, ha altresì accertato che l'opposta ha provveduto ad effettuare i debiti conguagli e ha concluso per l'intera debenza dell'importo richiesto con l'azione monitoria.

L'opposizione dev'essere pertanto integralmente respinta e il decreto ingiuntivo confermato.

Spese secondo soccombenza, come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: conferma il decreto ingiuntivo nr. 9042/13 emesso dal Tribunale di Milano; condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'opposta le spese di giudizio pari a 13.430 € per compensi oltre iva, c.p.a. e 15% spese generali; pone definitivamente a carico dell'opponente soccombente le spese di CTU. Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Area degli allegati

La